

Bruxelles, 8 aprile 2016  
(OR. en)

7645/16

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2015/0313 (COD)**

---

---

**FRONT 160  
MAR 109  
CODEC 383  
COMIX 262**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Comitato misto
in data:	6 aprile 2016
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima - Mandato per i negoziati con il Parlamento europeo

---

Nella riunione del 6 aprile 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che figura nell'allegato.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono sottolineate e indicate con [...].

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002  
che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di un'ampia gamma di compiti che possono includere la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere, il controllo della pesca, i controlli doganali, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare la cooperazione sia tra loro stesse sia con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima nonché per sostenere un'azione coerente ed economicamente efficiente.
- (1 bis) L'attuazione del presente regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali quali la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.
- (1 ter) Nell'ottica di fornire un'assistenza efficace ed efficiente alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle tecnologie più avanzate, quali i sistemi aerei a pilotaggio remoto.
- (1 quater) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

(1) All'articolo 2 bis<sup>1</sup> è inserito il seguente paragrafo:

"4. L'Agenzia coopera con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nell'ambito dei rispettivi mandati, per sostenere le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, come stabilito all'articolo 2 ter:

- a) fornendo servizi, informazioni, attrezzature e formazione, nonché
- b) coordinando operazioni multifunzionali.

Si applica la seconda frase del paragrafo 1."

(2) È inserito il seguente articolo 2 ter:

"Articolo 2 ter

Cooperazione europea a sostegno delle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:

- a) procedendo alla condivisione, alla fusione e all'analisi delle informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o a queste accessibili, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la proprietà dei dati in capo agli Stati membri;

---

<sup>1</sup> Commissione: riserva.

- b) prestando servizi di sorveglianza e comunicazione basati sulle tecnologie più avanzate, ivi incluse le infrastrutture spaziali e terrestri e i sensori installati su piattaforme di qualunque tipo;
- c) sviluppando capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché mediante il sostegno della formazione e dello scambio di personale, allo scopo di approfondire lo scambio di informazioni e la cooperazione nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, tenendo conto delle pertinenti iniziative in questo settore;
- d) condividendo capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e di altre capacità, nella misura in cui queste siano coordinate dalle agenzie, **con l'accordo degli Stati membri interessati**<sup>1</sup>.

2. Le modalità di cooperazione con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili alle agenzie. Tale accordo è approvato<sup>2</sup> dai consigli di amministrazione dell'Agenzia, dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera.

3. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia [...] di frontiera e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea nell'ambito delle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione."

---

<sup>1</sup> Commissione: riserva.

<sup>2</sup> Commissione: riserva.

Articolo 2

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---